



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Centrali
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi

Oggetto: Circolari Inps del 29/02/2016 n. 44 e 45 **Art. 1 comma 298 (riscatto periodi di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro), comma 281 (opzione donna) e comma 299 (penalizzazioni pensioni anticipate)** Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale-Serie generale- n. 302 del 30 dicembre 2015.

Con la circolare del 14/01/2016 prot. n. 1307, questa Direzione ha informato le sedi in indirizzo circa le novità introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), in materia di trattamenti pensionistici e previdenziali.

L'Inps a seguito delle circolari emanate il 29/02/2016 n. 44 e 45, che si allegano, ha fornito alcune precisazioni in ordine a quanto disposto dal comma 298 (riscatto periodo di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro), comma 281 (opzione donna) e comma 299 (penalizzazioni pensioni anticipate) dell'art.1 della legge di stabilità 2016 di cui sopra.

Art. 1 comma 298 (riscatto periodi di congedo parentale art. 35 comma 5 D. lgs. n. 151/2001)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Come comunicato con la circolare di questa Direzione del 14/01/2016 sopra citata, l'art. 1 comma 298 ha previsto la possibilità di cumulare il riscatto del periodo di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro con il riscatto del corso legale di laurea.

A tale proposito, l'Inps ha precisato (circolare n. 44 del 29/02/2016) che le istanze di riscatto, presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016, potranno avere ad oggetto periodi, anche antecedenti a tale data, corrispondenti al congedo parentale collocato fuori dal rapporto di lavoro cumulativamente al corso legale di laurea.

Da ultimo, l'Ente previdenziale chiarisce che le istanze presentate prima del 1° gennaio 2016, e ancora pendenti, saranno definite d'ufficio come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, consentendo così il cumulo dei periodi sopra indicati, con calcolo dell'onere alla predetta data.

Art. 1 comma 281 (opzione donna)

Riguardo la possibilità per le lavoratrici di essere collocate a riposo a 57 anni e tre mesi di anzianità anagrafica e 35 anni di contribuzione, purché optino per un assegno pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo, l'Inps ha chiarito (circolare n. 45 del 29/02/2016) che la data del 31/12/2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere maturati i requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità con il regime sperimentale donna, e non come termine ultimo entro il quale deve collocarsi la decorrenza della pensione di anzianità, decorrenza che può, quindi, collocarsi successivamente alla predetta data.

Art. 1 comma 299 (penalizzazioni pensioni anticipate).

L'articolo 1 comma 113 della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevede che dal 1° gennaio 2015 e fino al 31/12/2017, coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata con meno di 62 anni di età anagrafica, non sono soggetti alle riduzioni percentuali previste dall'art. 24, comma 10, del Decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214 (riforma c.d. Fornero).

L'art. 1, comma 299, della legge di stabilità 2016 in oggetto citata, ha disposto che le riduzioni percentuali di cui sopra non si applicano sui trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza 2012, 2013 e 2014, esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016 (circolare n. 45 del 29/02/2016).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

La presente circolare, unitamente alle circolari Inps del 29/02/2016 n. 44 e 45, trasmessa agli Uffici in indirizzo via posta elettronica certificata, è rinvenibile sulla intranet del Dipartimento, nella sezione "Risorse Finanziarie", alla voce "Norme".

Si invita, pertanto, a voler dare della presente circolare la più ampia diffusione a tutto il personale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Italia

AC/MLS